



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E SDA PESARO

**Intervento straordinario per la concessione di
contributi alle imprese zootecniche danneggiate
dall'emergenza Covid 19
in regime de minimis.**

L.R. 10 aprile 2020 n. 13, art. 10 (Misure di sostegno per il settore
zootecnico)

Obiettivi

Concessione contributi una tantum alle imprese zootecniche della Regione Marche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Destinatari

Agricultori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali animali ovicaprini e/o bovini

Dotazione finanziaria assegnata

€ 600.000,00

Scadenza presentazione domande: mer. 10 giugno 2020 ore 13:00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

tel. 071-806.3651; indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

1. Obiettivi e finalità

Il presente bando ha lo scopo di sostenere, attraverso la concessione di contributi, le imprese zootecniche della Regione Marche danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid 19 .

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 600.000,00 .

4. Descrizione del tipo di intervento

4.1 Condizioni di ammissibilità al contributo

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Il richiedente non deve essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

4.1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. Essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali ovicaprini e/o bovini sulla base del codice aziendale;
5. deve avere una consistenza, per singola specie bovina non inferiore a 6 capi (bovine di età minima di 24 mesi) e per la specie ovicaprina non inferiore a 45 capi alla data di presentazione della domanda ;
6. non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione).

Il richiedente, al momento dell'erogazione del contributo, deve inoltre essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.2 Tipologia dell'intervento

Sono ammissibili interventi di contribuzione una tantum come di seguito specificato:

- A. contributo a pecora potenzialmente in grado di produrre un agnello pronto per il mercato nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. Numero di capi di sesso femminile di almeno 12 mesi di età presenti in BDN alla data del 31/12/2019;
- B. contributo per litro di latte bovino e ovicaprino prodotto e venduto nel periodo 8 marzo – 30 maggio 2020. Fatture emesse (1 kg di latte= 1,03 litri di latte vaccino o 1,037 litri di latte ovicaprino) .

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A e B.

Il contributo viene erogato:

- a) a pecora/capra con riferimento esclusivamente al n. di ovicaprini di sesso femminile con almeno 12 mesi di età che alla data del 31/12/2019 risultavano in carico al richiedente sulla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale.
- b) Per litro di latte con riferimento esclusivamente al n. di litri di latte , sia vaccino che ovicaprino, prodotto nel periodo 8/3/2020 – 30/05/2020 risultante dalle fatture di consegna (1 kg di latte= 1,03 litri di latte vaccino o 1,037 litri di latte ovicaprino). Non sono ammissibili i quantitativi di latte che non sono stati oggetto di vendita a terzi (ad esempio il latte reimpiegato in azienda o nel caseificio aziendale).

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere a) e b).

4.3 Spese ammissibili e NON ammissibili

Sono ammissibili solo le spese che si riferiscono agli interventi di cui al paragrafo precedente.

Non sono comunque ammissibili:

- le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di contributo.

4.4 Importi ed aliquote dell'aiuto.

L'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato:

- A. Fino a € 6,00 per pecora di allevamento iscritto al circuito IGP "Agnello del Centro Italia" e fino a € 4,00 per pecora di allevamento NON iscritto al circuito IGP;
- B. € 0,04 al litro di latte bovino QM ed € 0,02 per latte bovino non QM (marchio regionale Qualità Garantita dalle Marche) per il periodo 8 marzo – 30 maggio 2020;
- C. € 0,02 al litro di latte ovicaprino per periodo 8 marzo – 30 maggio 2020.

Qualora le risorse disponibili del presente bando risultassero insufficienti a coprire tutte le esigenze delle domande di aiuto, il sostegno di cui alla lettera A) verrà riconosciuto in pro quota a capo ovicaprino, ripartendo tra tutti i beneficiari aventi diritto le somme residue.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 della LR 13/2020, il contributo di cui alla lettera A) verrà concesso fino ad un massimo per azienda di 5.000 Euro, mentre il contributo di cui alle lettere B) e C) cumulati a livello di azienda, verrà concesso fino ad un massimo di 20.000 Euro.

L'importo massimo concedibile è tuttavia legato all'applicazione del regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo di cui al successivo capoverso.

L'aiuto è concesso in regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, istituito con il presente atto, denominato "Intervento straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese zootecniche danneggiate dall'emergenza Covid 19".

L'articolo 3, del richiamato Reg UE 316/2019, stabilisce che la concessione da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare l'importo complessivo, nell'arco di tre esercizi finanziari, di 25.000,00 €.

L'art. 2 del regolamento dispone che per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea (TFUE). Con riferimento alla nomenclatura europea dell'allegato I del TFUE le carni ovicaprine sono ricomprese nei capitoli 1 "animali vivi" e 2 "carni e frattaglie commestibili"; il latte ovicaprino e bovino è ricompreso nel Capitolo 4 "Latte e derivati del latte; uova di volatili, miele naturale". L'articolo 8 del nuovo regolamento stabilisce l'applicazione del regime de minimis fino al 31.12.2027.

Gli interventi previsti rientrano anche nelle previsioni della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final concernente "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", del 19 marzo 2020.

Detta Comunicazione della Commissione europea prevede che:

1. gli aiuti previsti possono essere concessi a imprese che non erano in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, al 31 dicembre 2019, ovvero ad **imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019** e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
2. le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (**GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017**) e anche sulla base di **dichiarazioni acquisite in via telematica**, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
3. le amministrazioni verificano che le **imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea** ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Tale verifica è effettuata in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

5. Criteri per il riconoscimento del contributo

Non sono previsti criteri di selezione delle domande di sostegno e l'ammissione al sostegno avverrà con le seguenti modalità:

- 1) Per gli interventi di cui alle lettere B) e C), saranno erogati gli aiuti fissati al paragrafo 4.4 a tutti gli allevatori produttori di latte vaccino ed ovicaprino che risulteranno ammissibili;
- 2) Per gli interventi di cui alla lettera A) verrà ripartita la quota residua, in pro quota a capo ovino, ripartendo tra tutti i beneficiari aventi diritto le somme in questione, fino all'importo massimo a capo indicato al paragrafo 4.4.

Verrà quindi approvato un elenco in ordine alfabetico dei codici aziendali degli allevatori indennizzabili, con l'indicazione per ognuno di loro del numero di capi e/o litri di latte ammesso e l'importo complessivo del contributo spettante per singola tipologia di sostegno.

6. Ammissibilità delle domande

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza per la presentazione delle richieste.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1 Modalità di presentazione delle richieste

L'istanza, deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Nel caso dovesse perdurare lo stato di emergenza epidemiologica Covid 19 con apposito atto si permetterà l'inoltro della domanda con la sola autorizzazione da parte del richiedente, la firma della domanda dovrà comunque essere apportata prima della concessione degli aiuti.

6.1.1 Termini per la presentazione delle richieste

La domanda può essere presentata sul SIAR a partire **dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno mercoledì 10 giugno 2020 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di Sottoscrizione (verifica che causa emergenza epidemiologica potrà essere conclusa prima della concessione del contributo);

La verifica viene effettuata entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande e può terminare anche prima di detta scadenza con modalità istruttoria a sportello.

6.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta:

Alla domanda deve essere allegata:

- la dichiarazione per la concessione di aiuti in regime “ de minimis” (allegato 2);
- la copia delle fatture dove è possibile verificare la quantità di latte venduta nel periodo 8/3/2020 – 30/5/2020 (solo nel caso di richiesta contributo per il latte bovino e/o ovicaprino).

Per il latte prodotto nel mese di maggio 2020 è sufficiente indicare in domanda, avente scadenza antecedente il 30/5/2020, un quantitativo di latte stimato e coerente con il quantitativo indicato nelle due mensilità precedenti.

La fatturazione del mese di maggio verrà poi inviata quale integrazione non appena disponibili i primi giorni di giugno al fine della verifica della stima dichiarata.

Il quantitativo di latte del periodo 8-31 marzo 2020 verrà calcolato secondo la formula $\text{latte venduto}/31 \cdot 24$. Formula equivalente verrà applicata per il periodo 1-30 maggio 2020.

L'adesione al circuito IGP (Agnello del Centro Italia) od al marchio regionale QM (Qualità Garantita dalle Marche) verrà dichiarata in domanda e riscontrata con la documentazione già in possesso dell'Ufficio incaricato dell'istruttoria.

6.1.3 Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della richiesta, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella richiesta e nella documentazione allegata.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Si prevede che le integrazioni siano presentate tramite PEC.

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa. Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della richiesta

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta e di incrocio con le sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare come ad esempio: regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), assenza di misure di prevenzione

¹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

personale ovvero condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale; conformità dei dati con l'anagrafe zootecnica nazionale per l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN); conformità delle informazioni con quanto presente sul Registro centrale degli aiuti, ecc².

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della richiesta si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del numero dei capi non ammessi;
- ✓ dell'importo del contributo;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al responsabile regionale, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Le istanze saranno esaminate entro i termini previsti per la chiusura del procedimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile per la concessione di contributi alle imprese zootecniche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

² L'elencazione non è esaustiva ma è meramente indicativa.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e concessione del contributo

A conclusione dell'attività istruttoria, il responsabile regionale predispone l'elenco delle richieste finanziabili sulla base di quelle risultate ammissibili per le quali viene autorizzata la liquidazione.

L'elenco contiene i nominativi dei beneficiari, i codici aziendali di ciascun beneficiario, l'indicazione per ognuno del numero di capi ammesso e l'importo complessivo del contributo.

L'elenco è approvato con decreto del dirigente responsabile dell'intervento di concessione di contributi alle imprese zootecniche danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid 19.

6.2.5 Pubblicazione del provvedimento

Il decreto di cui al precedente paragrafo è pubblicato sul sito <http://www.norme.marche.it> ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla zootecnia.

Avverso il provvedimento qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione
- o in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

7. Impegni degli allevatori

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. consentire l'accesso in azienda ed in allevamento per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
2. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 3.

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.:

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzare richieste di informazione relative ai trattamenti di dati personali è: rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono concessioni di contributi regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla L.R. 10 aprile 2020 n. 13 *“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive a al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”*, art. 10 (*Misure di sostegno per il settore zootecnico*) e dal presente Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione *“Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro”* concernente *“L.R. 13/2020, art. 10. Approvazione bando per la concessione di contributi una tantum alle imprese zootecniche per l’emergenza Covid 19. Istituzione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 “*.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero fare opposizione al loro trattamento; si potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Può essere proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non sarà possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della *“P.F Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro”*, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

³ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

ALLEGATO "2" dichiarazione per la concessione di aiuti in regime "de minimis"

(da compilare e allegare sempre)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» nel settore agricolo, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dai seguenti atti regionali-

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	DDPF
DDPF n. 114/IAB del 22/04/2020	Contributo alle imprese zootecniche della Regione Marche per emergenza COVID-19	L.R. n. 13 del 10/04/2020	

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21/02/2019, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 51 del 22/02/2019),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento UE n. 2019/316 *de minimis* nel settore agricolo (Euro **25.000,00** come importo massimo percepibile dall'impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio in corso)

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*,

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente⁴, altre imprese.

Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

- Che all'impresa rappresentata **NON risultano CONCESSI ulteriori aiuti** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi comunicati come aiuti «*de minimis*», ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁵;

2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁶:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁷	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁸	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁹	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

AUTORIZZA

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 .

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)